



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

RIFORMA P.A.: SIULP, bene Governo su assunzioni straordinarie e delega per riordino modello.

Le assunzioni straordinarie, autorizzate per le esigenze del Giubileo della Misericordia 2015 insieme alla delega per l'ammodernamento del modello e il riordino delle carriere degli operatori delle Forze di polizia, sono un traguardo storico e rappresentano, oltre che la volontà del Governo di voler mantenere fede agli impegni assunti, il giusto coronamento al duro e costante lavoro fatto dal SIULP per creare le necessarie condizioni con le quali intervenire per efficientare il modello della sicurezza, partendo dai bisogni dei cittadini e dalle legittime e storiche aspettative dei poliziotti. Non solo: le assunzioni sono anche una concreta risposta ai tanti giovani che attendevano di entrare in Polizia e che da anni sono nelle Forze armate come volontari VFP4.

Lo scrive in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, commentando l'approvazione della legge di riforma della P.A.-

Le assunzioni straordinarie, sottolinea il leader del SIULP, costituiranno sia una boccata d'ossigeno per i colleghi già in servizio, sia una garanzia per la migliore predisposizione dei servizi a tutela e garanzia del grande evento che vedrà la nostra Capitale invasa da milioni di visitatori.

Grazie a questo provvedimento, sottolinea Romano, che si aggiunge a quello già approvato in materia di arruolamento e che prevede, a partire dal 2016, solo il 50% dei posti riservato a chi proviene dalle Forze armate, percentuale che passerà al 30% nel 2017 e, a regime dal 2018, solo al 20% consentendo così di abbassare l'età media oggi troppo alta e proiettata in modo vertiginoso ad aumentare, ritiene vi siano tutte le condizioni per procedere, celermente, all'ammodernamento del sistema sicurezza nella logica che si conviene ad ogni società globalizzata e che sia anche una moderna democrazia come l'Italia.

In un contesto di società globalizzata, evidenzia Romano, l'azione delle Forze di polizia avrà, anche alla luce delle odierne minacce legate al terrorismo internazionale, un ruolo sempre più fondamentale per garantire un corretto bilanciamento tra la sicurezza dei cittadini e il rispetto dei diritti costituzionali individuali nell'ottica del binomio

FLASH nr. 30 – 2015

- RIFORMA P.A.: SIULP, bene Governo su assunzioni straordinarie e delega per riordino modello.
- Maxiconcorso vice sovrintendente, Amministrazione accoglie nostre rivendicazioni: impegno per evitare trasferimenti.
- ROMA: SIULP, bene risposta Prefetto e Questore. La fermezza è nel solco dell'integrazione.
- Ora intervenga la politica.
- Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall'art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.



inscindibile sicurezza e libertà. La sicurezza inoltre, partendo dalla prospettiva della crescita e dello sviluppo, giocherà anche un ruolo chiave nel processo di integrazione europea, nel cui ambito assume centralità il binomio sicurezza e sviluppo, considerato che l'interdipendenza tra i sistemi sicurezza e giustizia, come già avviene nel resto d'Europa nel quale tale presupposto non è più "un costo di sistema" ma una precondizione imprescindibile, dovrà essere coltivata come moltiplicatore di efficienza.

Ecco perché, conclude il segretario del SIULP, un ringraziamento particolare oltre che al Governo va al Ministro Alfano, al Prefetto Pansa e all'On.le Fiano che, sin dal primo minuto e costantemente, hanno creduto in questo processo di riordino e di ammodernamento non facendo mai mancare il loro costante e concreto apporto.

Roma, lì 4 agosto 2015

Lanci di agenzia

PA: SIULP, BENE RIFORMA SU ASSUNZIONI E CARRIERE FORZE DI POLIZIA 'Governo dimostra volontà di mantenere fede agli impegni assunti'

Roma, 4 ago. (AdnKronos) – "Le assunzioni straordinarie, autorizzate per le esigenze del Giubileo della Misericordia insieme alla delega per l'ammodernamento del modello e il riordino delle carriere degli operatori delle forze di polizia, sono un traguardo storico e rappresentano anche la volontà del governo di voler mantenere fede agli impegni assunti". E' quanto afferma il segretario generale del Siulp, sindacato di polizia, Felice Romano commentando l'approvazione della legge di riforma della pubblica amministrazione.

Il sindacalista parla di "giusto coronamento al duro e costante lavoro fatto dal Siulp per creare le necessarie condizioni con le quali intervenire per rendere più efficiente il modello della sicurezza, partendo dai bisogni dei cittadini e dalle legittime e storiche aspettative dei poliziotti. Le assunzioni sono anche una concreta risposta ai tanti giovani che attendevano di entrare in Polizia e che da anni sono nelle forze armate come volontari".

Per il Siulp, "le assunzioni straordinarie costituiranno sia una boccata d'ossigeno per i colleghi già in servizio, sia una garanzia per la migliore predisposizione dei servizi a tutela e garanzia del grande evento che vedrà Roma invasa da milioni di visitatori".

Il segretario del sindacato di polizia ringrazia il governo, il ministro Alfano, il prefetto Pansa e il parlamentare Fiano "che hanno creduto in questo processo di riordino e di ammodernamento non facendo mai mancare il loro costante e concreto apporto".

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

Maxiconcorso vice sovrintendente, Amministrazione accoglie nostre rivendicazioni: impegno per evitare trasferimenti.



Abbiamo infine raggiunto il nostro obiettivo, per il quale tanto avevamo lavorato: come avevamo detto sin dall'inizio della fase finale del concorso e rimarcato nel corso della prima riunione destinata a delineare le modalità di svolgimento del corso, riteniamo sarebbe del tutto illogico e senz'altro contraddittorio che, al termine di una procedura eccezionale e straordinaria come il maxiconcorso, per le assegnazioni di fine corso si possano invece seguire le regole ordinarie.

Fin dall'inizio abbiamo chiesto che i vincitori della procedura riservata agli assistenti capo potessero conservare anche l'ufficio e non solo la sede di servizio e già nel documento consegnato da questo cartello nella mattinata di ieri ai vertici della Direzione centrale per le risorse umane avevamo espresso tutta la nostra contrarietà a soluzioni che chiudevano qualsiasi prospettiva di conservare la sede ad assistenti ed agenti.

Infatti, nonostante il bando garantisca il rientro in sede solo agli assistenti capo, abbiamo ottenuto dall'Amministrazione l'impegno a fare ogni possibile sforzo per garantire la sede anche ad assistenti ed agenti, per evitare di aggravare il forte danno da loro subito per non aver rivestito la qualifica e non aver percepito la relativa retribuzione per molti anni, con evidente e pesante riflesso negativo anche sul piano previdenziale.

Oggi l'Amministrazione ha spiegato in dettaglio tutti gli accorgimenti che, nel corso dell'ultimo mese, ha studiato ed intende adottare affinché si possa giungere ad un risultato che possa centrare questo obiettivo. Di questo impegno non possiamo che dare atto al Dipartimento della pubblica sicurezza ed in particolare alla Direzione centrale per le risorse umane ed in particolare al Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti.

Va detto che i problemi da risolvere sono ancora parecchi, ma oggi era evidente la volontà politica di convergere su questo risultato. Avendone verificato la sussistenza continueremo a vigilare sull'attività del Ministero su questa materia, affinché tutti possano giungere a soluzione nei tempi già prospettati in precedenza, aumentando così le garanzie per tutti, proprio come avevamo richiesto espressamente e con forza.

In particolare, tra l'altro ed oltre a quanto già detto, bisognerà garantire in tempi brevi il rientro dei perdenti sede trasferiti a seguito del 25° corso vice sovrintendenti e si dovranno correggere in regime di autotutela decisoria tutti gli errori che dovessero essere accertati nella valutazione dei titoli concorsuali, quindi senza obbligare i partecipanti ad onerosi e lunghi ricorsi alla Giustizia amministrativa.

È necessario, inoltre, come da noi richiesto con forza, che ogni neo vice sovrintendente abbia l'aggiornamento economico subito dopo aver terminato il suo corso di formazione e non al termine dell'intero ciclo di ben otto corsi previsto dal maxiconcorso.

Siamo appena usciti dal tunnel delle promozioni senza adeguamento stipendiale ed abbiamo fatto presente all'Amministrazione che alcuni dei vincitori potrebbero trovarsi già collocati in pensione senza mai aver percepito lo "stipendio da sovrintendente"!

Inoltre abbiamo chiesto, ed ottenuto, un formale impegno dell'Amministrazione ad attivarsi fin d'ora per procedere con la massima rapidità possibile nella predisposizione di un nuovo concorso ordinario per vice sovrintendente.

Da quanto emerso oggi siamo stati ascoltati ed il nostro lungo impegno, che viene da lontano, ha dato i frutti sperati.

L'appuntamento per la verifica dei risultati raggiunti e per la soluzione di tutte le specifiche questioni è quindi a settembre, nel corso della terza riunione del ciclo già concordato da tempo, tenendo sempre presente l'obiettivo che il maxiconcorso aveva fin dall'inizio e cioè sanare una intollerabile situazione di sperequazione nei confronti di tutte le altre componenti del Comparto sicurezza e difesa.

Il Sindacato responsabile si batte sempre per il miglior risultato possibile, senza proclami demagogici su quella che è invece una pagina molto triste della storia recente della Polizia di Stato: gravissimi sono stati i danni causati ai poliziotti che in dieci anni si sono visti privati della possibilità di partecipare a concorsi interni per ufficiali di polizia giudiziaria: noi non abbiamo la memoria corta e pensiamo al futuro di tanti colleghi giustamente delusi perché privati di ogni prospettiva di carriera interna.

Niente trionfalismi dunque, oggi è tempo di limitare i danni.

Roma, 4 agosto 2015

Convenzione Mazda – Siulp 2015



mazda

Il Siulp ha recentemente stipulato un'importante convenzione con la prestigiosa azienda automobilistica Mazda Motor Italia S.r.l. per l'acquisto di autovetture presso la propria rete di concessionari a condizioni speciali. Potranno accedere alla convenzione, di cui abbiamo l'esclusiva su tutto il territorio nazionale, i dipendenti della Polizia di Stato, iscritti al Siulp, per questo motivo l'eventuale acquisto dell'autovettura è subordinata ad una preventiva certificazione da parte della Segreteria Nazionale che attesti l'effettiva iscrizione al Sindacato.

I dettagli della convenzione sono integralmente visionabili nella sezione convenzioni del nostro sito www.siulp.it

ROMA: SIULP, bene risposta Prefetto e Questore. La fermezza è nel solco dell'integrazione.

Ora intervenga la politica.

La risposta ferma e immediata, a seguito dei gravi fatti consumati nei quartieri del Pigneto e di Tor Bella Monaca, predisposta dal Prefetto e dal Questore di Roma, è mirata, efficace e in linea con la politica dell'integrazione che il nostro Paese e il Governo stanno attuando in relazione all'epocale flusso immigratorio che stiamo gestendo.

Effettuare controlli, massicci e costanti, in quartieri in cui qualche criminale pensava di poter gestire come "territorio franco", è solo una delle prime risposte che i cittadini onesti e perbene e i poliziotti, oltre che tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia i quali, quotidianamente e con totale abnegazione, spesso anche a rischio della propria incolumità, lavorano in queste strade per garantire la sicurezza e la legalità, si aspettavano per riaffermare l'egida dello Stato sull'illegalità che si stava diffondendo in questi quartieri.

È quanto afferma Felice Romano; Segretario Generale del SIULP, dopo i noti fatti accaduti nei due quartieri della Capitale che hanno fatto emergere l'esistenza di zone che, grazie al predominio di alcuni delinquenti, rischiavano di affrancarsi dalla legalità per vedere affermare l'illegalità e la violenza come uniche regole del sopravvivere.

Questo, però, sottolinea Romano, non basta. Giacché non può essere la militarizzazione del territorio o la mera risposta della forza o delle armi ad assolvere questi territori, anche se è necessaria nella fase iniziale come risposta immediata.

La criminalità ha costruito in questi quartieri un vero e proprio "business" fondato sullo smercio della droga, perché rende guadagni proficui e cattura la condivisione e la benevolenza anche dei molti che, vivendo nel disagio e nel precariato diffuso per la grave crisi economica e occupazionale, intravedono in queste attività l'unico mezzo di sostentamento per se stessi e la loro famiglia.

Ecco perché, alla risposta decisa di espellere gli stranieri che spacciano e di "militarizzare" le strade di questi quartieri, come deciso dal Prefetto e dal Questore, occorre anche un'azione di bonifica sociale e culturale che elimini ogni possibilità di sub-cultura nella quale la criminalità possa allignare e crescere.

Il problema è soprattutto sociale, perché occorre fare una verifica su chi e a che titolo occupa le case in alcune strade di quei quartieri e come mai non vi sono centri di aggregazione giovanili legali, ma anche legislativo. La reazione di una strada intera che inveisce contro i poliziotti o i carabinieri mentre arrestano pusher o altri delinquenti, richiede interventi normativi ma anche l'applicazione di alcuni istituti già previsti che potrebbero aiutare a bonificare il territorio. Faccio riferimento, ad esempio al "divieto di soggiorno" previsto come misura giudiziaria per tutti quei soggetti, anche italiani, che sono ritenuti pericolosi e recidivi nel perpetrare alcuni reati.

Forse l'applicazione di questa misura nei confronti di chi si è reso responsabile dell'aggressione nei confronti delle Forze di polizia potrebbe sicuramente aiutare ad affermare la legalità e la legittimità dello Stato sulla criminalità.

Ecco perché, conclude Romano, alla brillante azione delle Forze di polizia occorre un intervento della politica che dia nuovi ed efficaci strumenti per risanare il territorio non solo da chi delinque ma anche di chi lo agevola lo fiancheggia soltanto.

Roma, lì 4 agosto 2015

Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall'art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Riportiamo il testo della circolare INPS nr. 144 del 31 luglio 2015



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) con la quale, ai commi 163, 164, 165 dell'art. 1 sono state apportate integrazioni agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e s.m.i. in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle

stragi di tale matrice.

Si riepilogano, in breve, i contenuti delle modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2014 alla legge n. 206 del 2004:

1. aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva in favore del coniuge e dei figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico (comma 1-ter, dell'art. 3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della legge n. 190 del 2014);
2. diritto immediato alla pensione diretta per le vittime con grado di invalidità pari o superiore all'80% anche in casi di posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido aperta successivamente all'evento terroristico;(articolo 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 165, dell'articolo 1, della legge 190 del 2014);
3. rideterminazione della retribuzione pensionabile per incrementi di pensione e di trattamenti di fine rapporto e di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007 (articolo 2, comma 1 – bis, della legge n. 206 del 2004, aggiunto dal comma 163, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014).

Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le seguenti indicazioni applicative.

1. Aumento figurativo di 10 anni di anzianità utile per la pensione, il Tfr ed il Tfs in favore del coniuge e dei figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico (comma 1-ter, dell'art. 3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della legge n. 190 del 2014).

Il comma 164, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 introduce, all'art. 3 della legge n. 206 del 2004, il comma 1-ter il quale prevede che "I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi".

Il comma 1 dell'art. 3 della citata legge n. 206 prevede un aumento figurativo di dieci anni utile ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità maturata e la misura della pensione, del Tfr e delle indennità equipollenti (Tfs), a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.

Tale beneficio, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (art. 1, commi 794 e 795 della legge n. 296/2006) spetta anche sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche se maggiorenni, ed in mancanza ai genitori.

In sede di applicazione del predetto art. 3, comma 1, è stato precisato che l'attribuzione della maggiorazione compete tanto ai figli esistenti al momento dell'evento terroristico, quanto ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell'evento. Per quanto riguarda il coniuge la maggiorazione può essere riconosciuta ai soggetti con i quali vi era un rapporto di connubio al momento dell'evento, ovvero al coniuge divorziato se il divorzio è avvenuto dopo l'evento terroristico. In caso di assenza del coniuge e figli, il beneficio viene concesso ai genitori.

Per effetto di quanto previsto dal comma 164 in esame, il beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di anzianità deve essere riconosciuto, su domanda dell'interessato, al coniuge e ai figli dell'invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico, a condizione che tale beneficio non sia stato già attribuito ai genitori della vittima, tenuto conto dell'ulteriore precisazione contenuta nel comma 164 "Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi". L'aumento di dieci anni deve essere altresì riconosciuto anche se i nuovi destinatari sono già titolari di un trattamento pensionistico o avevano già ricevuto un trattamento di fine rapporto o di fine servizio.

Nel caso in cui al momento dell'evento terroristico la vittima era coniugata, anche se successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame non può essere riconosciuto all'eventuale nuovo **coniuge e ai relativi figli**.

Gli effetti economici decorrono dal 1 febbraio 2015. Per gestioni previdenziali nelle quali è prevista, per il trattamento pensionistico, la decorrenza inframensile, gli effetti economici decorrono dal 2 gennaio 2015.

L'Istituto ha già fornito indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 ed 1-bis del citato art. 3 nella Circolare INPS n. 122/2007, punto 4, nelle Circolari INPDAP n. 30/2007, n. 15/2008 e nelle note operative INPDAP n. 3/07, n. 41/2009, n. 58/2009.

Sarà onere dell'interessato produrre, in allegato alla domanda relativa all'attribuzione della maggiorazione contributiva, un'autocertificazione attestante i dati, i requisiti e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni idonee a qualificare lo status del richiedente.

Si specifica, tuttavia, che a seguito delle disposizioni introdotte dall'art 24, comma 2, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha fatto venir meno il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile (40 anni di contribuzione), l'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva è riconosciuto ai fini pensionistici nei limiti del perfezionamento del requisito minimo per la pensione anticipata, di cui al comma 10, dell'art. 24, del citato decreto legge.

2. Diritto immediato alla pensione diretta per le vittime con grado di invalidità pari o superiore all'80% anche in caso di posizione assicurativa aperta successivamente all'evento terroristico (articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014).

L'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, modificato dal comma 106 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che "A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità

lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto (...)".

L'art.1, comma 165, della legge 190 del 2014 integra il predetto art. 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004 e prevede che: "Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue".

Ciò posto, il succitato articolo 4, come modificato dall'art. 1, comma 165, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all'accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell'evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, a nulla rilevando il decorso del tempo ai fini della prescrizione o decadenza per poter usufruire del beneficio in esame.

Al fine di accedere al beneficio in esame deve pertanto sussistere un rapporto di lavoro (anche discontinuo o occasionale), con conseguente apertura di posizione assicurativa.

Si rammenta che l'Istituto, ai fini della determinazione dell'importo della pensione in argomento, prende a riferimento le voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con Circolari n. 263/97 e n. 6/2014.

Nell'ipotesi di successivi contratti di lavoro stipulati dall'interessato, ai fini della determinazione dell'importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, tenuto conto che il citato art. 4, comma 2 fa espressamente menzione dell' "ultima retribuzione". Nell'ipotesi di contratti di lavoro concomitanti, ai fini della determinazione dell'importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione più favorevole.

Gli effetti di tale disposizione decorrono dal 1° febbraio 2015.

Per gli iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, gli effetti giuridici decorrono dal 2 gennaio 2015 mentre gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la stessa intervenga dopo l'entrata in vigore della norma in esame (dal 2 gennaio 2015).

Si specifica, inoltre, che per gli aventi diritto al beneficio per i quali si applica esclusivamente il sistema di calcolo contributivo valgono le previsioni sul massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 335 del 1995.

In applicazione della legge n. 206 del 2004, così come modificata dalla legge n. 190 del 2014, le sedi provvederanno a riesaminare, su apposita istanza dei soggetti interessati, gli eventuali provvedimenti di reiezione.

Si precisa che, con riguardo al caso di attività lavorativa svolta successivamente alla decorrenza della pensione da parte di avente diritto al beneficio dovranno essere applicate le generali regole in materia di supplementi di pensione stabilite dall'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Pertanto, il beneficio va applicato con riferimento al trattamento pensionistico principale - "trattamento diretto" -, senza alcuna riliquidazione degli eventuali supplementi di pensione.

Per i contenuti del beneficio di cui al citato articolo 4, si fa rinvio alle indicazioni previste nella Circolare Inps n. 122/2007, Circolare Inpdap n. 30/2007 e note operative Inpdap n. 3/2008, n. 41/2009 e 58/2009.

3. Incremento di pensione e di trattamento di fine rapporto o di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007 (articolo 2, comma 1 – bis della legge 3 agosto 2004, n. 206, aggiunto dal comma 163, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014).

Il comma 163, della legge n. 190 del 2014 introduce all'art. 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis che prevede: "Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole".

3.1 Destinatari

Devono intendersi per "dipendenti privati" i soggetti appartenenti al settore privato, definito in relazione alla natura del datore di lavoro, indipendentemente dalle gestioni previdenziali cui sono iscritti i lavoratori medesimi.

Pertanto, a titolo esemplificativo, devono includersi i lavoratori dipendenti di enti pubblici trasformati in società per azioni, già iscritti ai regimi esclusivi (p.es. Cassa depositi e prestiti) mentre non rientrano nel settore privato le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta inteso che lo status di dipendente privato deve essere presente non oltre il 30 novembre 2007, data della decorrenza degli effetti giuridici dell'articolo 1, comma 163 in oggetto.

Destinatari della norma sono, altresì, gli eredi delle vittime come sopra individuati, aventi diritto al trattamento di reversibilità, che hanno già presentato domanda per il trattamento medesimo entro il 30 novembre 2007.

3.2 Beneficio

L'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004, nel testo vigente all'11 agosto 2004 (data di entrata in vigore della norma) prevedeva che, per la liquidazione della pensione o del trattamento di fine rapporto o equipollente per le vittime di eventi terroristici, si applicassero i criteri di cui all'art. 2, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Successivamente, l'articolo 34, comma 3, lett. b) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha modificato il citato art. 2, comma 1 della legge n. 206, rideterminando la retribuzione pensionabile attraverso l'incremento di una quota del 7,5 per cento.

La disposizione del comma 163 della legge 190 del 2014 prevede, con riferimento esclusivo ai dipendenti privati invalidi, la salvaguardia del criterio di liquidazione del trattamento di fine rapporto o equipollenti nonché del trattamento pensionistico, più favorevole tra quello determinato con l'incremento del 7,5 per cento della retribuzione pensionabile ovvero utile (art. 34 d.l. 159 del 2007) e quello determinato con l'incremento, della stessa base di calcolo, pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta

dalla vittima dell'evento all'atto del pensionamento, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{retribuzione contrattuale immediatamente superiore} - \text{retribuzione contrattuale posseduta all'atto del pensionamento}}{\text{retribuzione contrattuale posseduta all'atto del pensionamento}} * 100$$

Ad esempio:

Retribuzione contrattuale posseduta dalla vittima dell'evento all'atto del pensionamento:
€ 33.845,00

Retribuzione contrattuale immediatamente superiore:
€ 35.936,00

La percentuale di incremento sarà data da:

$$\{(35.936,00 - 33.845,00) * 100\} / 33.845,00 = 6,17816...$$

Tale percentuale dovrà essere arrotondata alla terza cifra significativa, per difetto se la quarta cifra è pari o superiore a 0 (6,143 si arrotonda a 6,14), per eccesso se la quarta cifra è pari o superiore a 5 (6,157 si arrotonda a 6,16).

Pertanto l'incremento pari alla differenza espressa in percentuale sarà del 6,18%

Il comma 163 prevede, altresì, che si debba "prescindere da qualsiasi sbarramento" a conseguimento della qualifica superiore "se prevista dai rispettivi contratti di categoria".

Pertanto va sempre considerata la qualifica superiore, senza tener conto di vincoli derivanti dal possesso di determinati titoli, requisiti o procedure di inquadramento, entro la qualifica massima prevista dal rispettivo contratto collettivo di categoria.

Per i lavoratori che hanno raggiunto questa posizione interviene necessariamente (ovvero resta confermato) l'incremento del 7,5% della base retributiva utile per il calcolo delle prestazioni.

Salva diversa previsione dei rispettivi contratti collettivi, non può essere considerata qualifica superiore, ai fini del beneficio in esame, quella rientrante in un diverso contratto collettivo ancorché riferentesi a figure professionali sovraordinate, in quanto il testo della disposizione limita il riferimento a qualifiche dello stesso contratto di categoria. Il beneficio per un quadro, per esempio, consiste nell'incremento del 7,5% e non nell'incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la propria retribuzione contrattuale e quella di un dirigente in quanto la disciplina del rapporto di lavoro di quest'ultima figura professionale è contenuta in un diverso contratto collettivo di lavoro.

Il beneficio è concesso, su domanda degli interessati, ai soggetti che abbiano presentato entro il 30 novembre 2007 domanda di pensione, di trattamento di fine rapporto o equipollenti e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto.

In ogni caso, e con riferimento alle decadenze e prescrizioni relative ai ratei pensionistici arretrati e non liquidati, il termine iniziale per il relativo decorso è da individuare nel 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014.

Al fine di accelerare i tempi di liquidazione delle prestazioni richieste, sarà cura degli interessati produrre, ove non già in possesso delle sedi competenti, copia dei contratti collettivi cui riferire i detti incrementi.

Per i dipendenti privati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS) la retribuzione relativa alla qualifica superiore dovrà essere certificata dagli ex datori di lavoro.

L'attribuzione dei benefici in esame è riconosciuta nei limiti non superabili dello stanziamento complessivo previsto in legge di bilancio cui va aggiunto quanto già previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, provvedendo alla contabilizzazione dei costi sulla base delle quantificazioni degli oneri dei singoli benefici previsti come individuati nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di stabilità 2015 per l'applicazione dei commi 163,164 e 165. Ai fini dell'attribuzione dei benefici recati dalle presenti disposizioni, inoltre, si fa rinvio alla Circolare Inps 47/2012 con la quale sono state fornite le istruzioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

3.3 Maggiorazione del Tfr

Con riferimento alla liquidazione della maggiorazione del TFR, si è in attesa delle relative istruzioni che saranno emanate dal Ministero dell'Interno competente.

3.4 Trattamenti di fine servizio

Alcuni lavoratori del settore privato hanno mantenuto il diritto all'erogazione dei trattamenti di fine servizio propri dei dipendenti pubblici spettanti al personale iscritto alle gestioni ex Inadel ed ex Enpas dell'Inps.

Si tratta dei dipendenti di alcuni enti prima rientranti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni che hanno poi acquisito natura di diritto privato (tra questi l'Anas, la Cassa depositi e prestiti, l'Enav, le Ipab cosiddette "depubblicizzate").

Le norme di legge che hanno disposto la trasformazione della natura giuridica di questi enti hanno anche confermato il precedente regime dei trattamenti di fine lavoro per il personale in servizio al momento della trasformazione stessa.

Previa richiesta da parte dei soggetti aventi diritto all'erogazione dei trattamenti di fine servizio ai sensi della disposizione in esame, gli enti che hanno conservato l'iscrizione all'ex Enpas o all'ex Inadel ai fini dei Tfrs per il personale in argomento provvederanno ad inviare alla sede Inps competente la certificazione della retribuzione secondo le modalità in uso.

Sarà cura delle sedi determinare e mettere in pagamento la prestazione di miglior favore tra quella calcolata applicando l'incremento del 7,5% della base contributiva utile e quella calcolata applicando l'incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione della qualifica rivestita all'atto della cessazione e quella della qualifica immediatamente superiore (si veda esempio suesposto, punto 3.2).

Si precisa che il diritto all'eventuale riliquidazione del trattamento di fine servizio si prescrive trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, vale a dire al 1° gennaio 2020, sulla base delle norme relative alla prescrizione del diritto contenute nell'articolo 2948, n. 5 del codice civile e nell'articolo 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Per le ulteriori modalità di attribuzione dei benefici in argomento si fa rinvio alle seguenti circolari, per le parti compatibili con le istruzioni fornite con la presente circolare:

Circolare Inps n. 122/2007;

Circolari Inpdap n. 68/2004, n. 48/2005, n. 30/2007, n. 15/2008 e note operative Inpdap n.41/2007, n. 3/2008, n.41/2009, n.43/2009 e n. 58/2009.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

